



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

19/191/CR4/C5

**POSIZIONE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547, CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019 RECANTE “MISURE URGENTI
PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA
2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL’ARIA E PROROGA DEL TERMINE
DI CUI ALL’ARTICOLO 48, COMMI 11 E 13, DEL DECRETO-LEGGE 17
OTTOBRE 2016, N. 189 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 15 DICEMBRE 2016, N. 229”.**

Il 15.10.2019 è entrato in vigore il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n. 111 “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. (19G00125) (GU Serie Generale n.241 del 14-10-2019), attualmente in corso di conversione (Disegno di Legge n. 1547).

Il Decreto-legge, che si compone di nove articoli, prevede l’adozione da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell’Ambiente del “Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria”, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto. Introduce inoltre alcune norme che *“mirano a incentivare comportamenti e azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili”* (cfr. Relazione).

Sotto il profilo del metodo, alla luce del quadro normativo di riferimento in materia di qualità dell'aria e del principio di leale collaborazione, stante la natura trasversale della materia ambientale, si fa presente che, con riferimento al provvedimento in esame, il Governo non ha garantito un effettivo coinvolgimento delle Regioni e le P.A., tale da consentire alle stesse di formulare osservazioni organiche, concrete e costruttive utili per correggere i limiti che caratterizzano l’attuale impianto normativo. A tale riguardo si richiama quanto

previsto dal quadro normativo vigente laddove, nell'ambito delle competenze definite dal Dlgs 155/2010, compete alle Regioni l'analisi dei superamenti dei limiti, l'individuazione delle relative cause e la definizione delle misure di risanamento. Ciò, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legge in esame, in base al quale tutte le pubbliche amministrazioni conformano le proprie attività agli obiettivi indicati in materia di contrasto ai cambiamenti climatici e qualità dell'aria.

Le Regioni fanno presente che, pertanto, non appare pienamente rispettato, nella sua effettività, il principio di leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in quanto sarebbe stato auspicabile un maggiore coinvolgimento delle Regioni, sia nella fase genetica della redazione del provvedimento, che nel corso dei lavori parlamentari relativi all'esame del disegno di legge di conversione¹.

Nel merito dei contenuti del DL, da una disamina complessiva, le Regioni rilevano le seguenti criticità.

A) Disorganicità del documento

Il Decreto proposto appare un disposto normativo parziale, disorganico e con impatto sugli obiettivi e le finalità proposte fortemente limitato, in quanto prevede interventi non coordinati e di varia natura, accompagnati da una scarsa dotazione finanziaria, trascurando alcuni settori responsabili dell'inquinamento della qualità dell'aria con particolare riferimento alla combustione di biomasse.

In uno scenario di ritardo sull'attuazione dell'Agenda 2030 e dell'Accordo di Parigi sulla lotta al riscaldamento globale, il Decreto - che ambisce ad essere l'avvio del c.d. "Green New Deal" - non ricorre a provvedimenti radicali ed

¹ Si fa riferimento, in particolare, ai lavori della 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) e al ciclo di audizioni tenutesi in data 29.10.2019, nel corso del quale sono state acquisite le osservazioni sull'impianto normativo delle parti sociali (ANCE, associazioni ambientaliste, etc).

impegni economici strutturali che possano ridisegnare l'economia, le politiche industriali e del territorio verso la conversione ecologica. Non ne emerge una seria svolta pro-rinnovabili e una drastica rimodulazione dei sussidi ai combustibili fossili, la cui entità sarà chiara solo quando saranno noti i termini della legge di bilancio.

Nel far questo, il Decreto presenta un'ambiguità di fondo nell'affrontare il tema del contrasto al cambiamento climatico, agendo principalmente con strumenti volti al superamento delle procedure di infrazione della qualità dell'aria in corrispondenza di alcune regioni italiane.

Inoltre, il Decreto introduce un ulteriore strumento di programmazione strategica nazionale, il *Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria*, senza definirne coerenza, confini, relazioni o eventuali sovrapposizioni con gli altri strumenti programmatici nazionali, vigenti o in elaborazione, i quali riguardano tutte le stesse materie oggetto del nuovo Programma: tra questi si ricordano il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (per il quale mancano le modalità di attuazione e l'erogazione dei sostegni economici alle amministrazioni locali, senza i quali il piano diventa irrilevante), il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, la Strategia Energetica Nazionale, il Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e il Piano Nazionale d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria.

La relazione stessa al decreto definisce tale programma come uno strumento ricognitivo e pertanto:

- di scarsa utilità, in quanto ad esso non viene attribuito per legge il compito di definire linee strategiche prevalenti della transizione a cui tutti gli altri strumenti di programmazione devono conformarsi, né l'armonizzazione della programmazione economica di tali strumenti;

- incompleto, perché consta di interventi non coordinati e trascura settori rilevanti in riferimento agli impatti sulla qualità dell'aria e sui cambiamenti climatici connessi quali l'agricoltura, l'uso del suolo, i trasporti, gli impianti termici a biomassa per uso domestico.

In riferimento all'art.1 del documento, si propongono le seguenti integrazioni:

- **art 1 comma 1:** si propone estendere il periodo di 60 gg dalla data di entrata in vigore del DL per l'approvazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria;
- **art 1 comma 1:** si propone di prevedere l'intesa della Conferenza unificata sul Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria
- **art 1 comma 2:** rendere il comma meno generico: occorrerebbe precisare cosa si intende per "*conforma le attività di propria competenza*". Si potrebbe suggerire la nomina di un referente sul tema dei cambiamenti climatici interno alla PA
- **art 1, inserimento del comma 3** di seguito riportato: "Il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 1, sostiene l'attuazione delle misure previste dal Piano d'Azione per il Miglioramento della Qualità dell'Aria di cui al Protocollo d'Intesa siglato nell'ambito del Clean Air Dialogue nel giugno 2019, garantendo la necessaria disponibilità di risorse per la realizzazione degli interventi in esso previsti"

B) Tema della qualità dell'aria

Il DL in esame appare slegato dalla normativa vigente e dal relativo quadro pianificatorio, in particolare per quanto riguarda il quadro normativo in materia di qualità dell'aria.

Considerato il quadro normativo vigente in Italia, nell'ambito delle competenze definite dal D.Lgs 155/2010, compete alle Regioni l'analisi dei superamenti dei limiti, l'individuazione delle relative cause e la definizione delle misure di risanamento.

Affinché il programma strategico nazionale sia efficace ai fini del miglioramento della qualità dell'aria laddove esistono le principali criticità (ovvero i superamenti dei limiti), è necessario che il programma stesso tenga conto delle misure individuate dai piani regionali, soprattutto quando queste hanno carattere nazionale.

Pertanto, nell'art. 1 del DL si propone di inserire un capoverso che richiami il fatto che il programma strategico nazionale debba tenere conto delle misure individuate nei piani regionali.

Si propongono inoltre alcuni emendamenti finalizzati a richiamare in premessa il quadro normativo vigente e a richiamare il fatto che gli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, e per i quali ad oggi sono state avviate due procedure di infrazione contro lo Stato Italiano (2014/2147 e 2015/2043), riguardano il mancato rispetto di alcuni limiti di qualità dell'aria, e che le misure urgenti necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla suddetta direttiva sono principalmente quelle utili a riportare i livelli di inquinamento al di sotto dei limiti normativi.

Inoltre, benché si ritenga che il criterio per la ripartizione dei fondi contenuto negli articoli 2, 3 e 4 sia da preservare nell'impostazione del disegno di legge, data la mole di misure che tali territori oggetto delle infrazioni dovranno implementare per poter rientrare nei limiti disposti dall'Unione nel più breve tempo possibile, ciò nondimeno si ritiene che le misure individuate dal decreto

non debbano essere limitate alle sole zone oggetto delle procedure di infrazione, ma debbano essere ampliate anche a quelle zone in cui si è riscontrato un superamento dei limiti di qualità dell'aria, anche se tali superamenti si sono verificati in tempi successivi alle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043, al fine di evitare di incorrere in nuove procedure di infrazione.

A tal proposito, sarebbe maggiormente rispondente agli obiettivi della Direttiva 2008/50/CE di tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini l'inclusione nei programmi di finanziamento di tutti i Comuni nei quali si sono verificati superamenti per PM10 e NO₂ nell'ultimo quinquennio o triennio.

Questo non solo ai fini di evitare un eventuale ampliamento delle aree oggetto di procedura di infrazione, ma soprattutto per non attuare trattamenti discriminatori in merito alla salute dei cittadini residenti in aree in cui si verificano sistematicamente superamenti dei valori limite di PM10 e NO₂, ma che non sono oggetto di procedura d'infrazione.

C) Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina

Con riferimento all''**articolo 7** (*Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina*) si osserva che la condizione per cui i contenitori offerti dai commercianti non siano monouso apre a una serie di problematiche igienico-sanitarie legate al riutilizzo di contenitori per acquisti successivi di prodotti alimentari. Il punto vendita è infatti sempre responsabile dell'igiene dei prodotti che vengono venduti e, autorizzando la vendita tramite contenitori portati da casa, non sarà in grado di assicurare la salubrità degli alimenti. Si propone pertanto di valutare tale criticità.

In riferimento alla stessa misura si propone inoltre di estendere l'incentivo per gli esercizi commerciali con attività di ristorazione per acquisto di distributori di acqua potabile.

D) Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico

Si rileva che il Decreto legge non prende minimamente in considerazione le problematiche collegate al cambiamento climatico alle aree più sensibili del territorio nazionale (arco alpino e appenninico, isole e territori periferici) che, come ben noto, sono particolarmente esposte agli effetti del surriscaldamento del globo terrestre.

Inoltre, sono state stralciate le previsioni iniziali di finanziamento per interventi di formazione e informazione ambientale in materia di contrasto, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese attività di volontariato, da parte di studenti.

Si evidenzia inoltre che l'**articolo 4** comporta problemi applicativi per quanto previsto al **comma 4**, il quale dispone che *“le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il dissesto idrogeologico”*. La proposta delle Regioni, approvata a maggioranza, è di eliminare l'art. 4 co. 4 in quanto si sovrappone ad una pianificazione di settore preesistente che disciplina la materia, che potrebbe determinare criticità sotto il profilo applicativo.

E) Pubblicazione dei dati

Si propone di eliminare l'art. 6 “Pubblicità dei dati”, in quanto si sovrappone a flussi informativi normati, già esistenti e oggetto di reporting istituzionale, compreso quello verso ISPRA.

F) Mobilità sostenibile

Si propongono le seguenti modifiche all'articolato del Decreto:

- **art 2 comma 1:** si propone di estendere il c.d. “buono mobilità” anche a coloro che utilizzano sistemi di mobilità condivisa quali il car sharing e il bike sharing
- **art 2 comma 2:** si potrebbe estendere il finanziamento anche a piste ciclabili urbane, rotatorie, etc...

PROPOSTE DI MODIFICA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

❖ **Emendamento n. 1:**

Nelle “**Premesse**”, dopo il quarto capoverso, si propone di aggiungere:

“Considerato che le procedure d’infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043 riguardano il superamento dei limiti di qualità dell’aria di alcuni parametri e che sono necessarie misure urgenti per garantire il rientro nei limiti nel più breve tempo possibile”;

La modifica proposta ha la finalità di richiamare il fatto che le procedure di infrazione nn. 2014/2147 e 2015/2043 riguardano il superamento dei limiti di qualità dell’aria e conseguentemente sono necessarie misure di risanamento della qualità dell’aria principalmente finalizzate al rientro nei limiti nel più breve tempo possibile.

❖ **Emendamento n. 2:**

Nelle “**Premesse**”, dopo il capoverso di cui si propone l’introduzione con l’Emendamento n. 1, si propone di aggiungere:

“Considerato che la direttiva 2008/50/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"”;

La modifica proposta ha la finalità di richiamare il quadro legislativo italiano sulla qualità dell’aria, che definisce specifiche competenze in capo alle Regioni per quanto riguarda, tra l’altro, la pianificazione e il reporting ambientale.

TESTO DEL DECRETO LEGGE	PROPOSTE REGIONI E P.A.
Art. 1 Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti	Art. 1 Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti

climatici e il miglioramento della qualità dell'aria	climatici e il miglioramento della qualità dell'aria
<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.</p> <p>2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, conforma le attività di propria</p>	<p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e gli altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, è approvato il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria in cui sono individuate le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 e contrastare i cambiamenti climatici e sono identificate le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per</p>

competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

ciascuna misura con la relativa tempistica attuativa.

1-bis Il Programma strategico nazionale di cui al comma 1 deve tener conto delle misure a carattere nazionale indicate nei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria regionali redatti in attuazione al dlgs 155/2010”.

1-ter Il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di cui al comma 1 sostiene l'attuazione delle misure previste dal Piano d'Azione per il Miglioramento della Qualità dell'Aria di cui al Protocollo d'Intesa siglato nell'ambito del Clean Air Dialogue nel giugno 2019, garantendo la necessaria disponibilità di risorse per la realizzazione degli interventi in esso previsti.

2. Ciascuna amministrazione pubblica, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001 n. 165, conforma le attività di propria competenza al raggiungimento degli obiettivi di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria.

COMMENTO AL COMMA 1

Si propone di estendere il periodo di 60 gg per il programma strategico nazionale

COMMENTO EMENDAMENTO DI CUI AL COMMA 1 - BIS

La modifica è necessaria in quanto, nell'ambito delle competenze definite dal dlgs 155/2010, compete alle Regioni l'analisi dei superamenti dei limiti, l'individuazione delle relative cause e la definizione delle misure di risanamento. Pertanto, affinché il Programma strategico nazionale sia efficace ai fini del miglioramento della qualità dell'aria laddove esistono le principali criticità (ovvero i superamenti dei limiti), è necessario che il programma stesso tenga conto delle misure individuate dai

	<p>piani regionali, principalmente quando queste hanno carattere nazionale.</p> <p>COMMA 2</p> <p>Si propone di rendere il comma meno generico, occorrerebbe precisare cosa si intende per “conforma le attività di propria competenza”. Si potrebbe suggerire la nomina di un referente sul tema dei cambiamenti climatici interno alla PA</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane</p> <p>1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale buono mobilità”, con una dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, per le finalità di cui al presente comma. Alla relativa</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p>Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane</p> <p style="text-align: center;">COMMENTO</p> <p>Si propone di estendere il c.d. “buono mobilità” a coloro che utilizzano sistemi di mobilità condivisa quali il car sharing e il bike sharing</p>

<p>copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.</p> <p>Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e fino ad</p>	<p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale e piste ciclabili urbane, nonché per l'istituzione di zone pedonali o a traffico moderato in corrispondenza degli istituti</p>
---	---

esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico

locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

scolastici, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila

<p>2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale è autorizzata la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio</p>	<p>abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.</p>
---	--

<p>2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle domande.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile</p> <p>1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile</p> <p>1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, è</p>

<p>autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio</p>	<p>autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici, selezionati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in base alla portata del numero di studenti coinvolti e alla stima di riduzione dell'inquinamento atmosferico.</p> <p>Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio</p>
--	---

dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento.

	<p>COMMENTO AL COMMA 2</p> <p>Le Regioni ritengono necessario aggiornare il riferimento “nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria” alla più corretta definizione già ricompresa nel Protocollo di Intesa che istituisce il Piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria: “le azioni debbono essere previste per le “aree a rischio di procedura di infrazione al fine di prevenire e fronteggiare tempestivamente i superamenti dei valori limite di concentrazione atmosferica del materiale particolato pm10 e del biossido di azoto a partire dal 2005 sul territorio nazionale”</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Azioni per la riforestazione</p> <p>1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nella città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Azioni per la riforestazione</p> <p>1. Per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nella città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3</p>

2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della

aprile 2018, n. 34, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza di detto parere, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde

<p>legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.</p> <p>3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città</p>	<p>pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015.</p> <p>3. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, ciascuna città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio e dai piani di manutenzione con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno</p>
--	---

metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

un progetto, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, per ciascuna città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

~~4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.~~

COMMENTO ART. 4

Si osserva che l'articolo 4 finanzia interventi sperimentali di riforestazione per le Città Metropolitane prevedendo di

tenere conto, quali criteri di selezione per il riparto delle risorse, i livelli di qualità dell'aria e la localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10/7/2014 e n. 2015/2043 del 28/5/2015. Tali formulazioni risultano eccessivamente restrittive rispetto agli obiettivi di sostenibilità che si intendono perseguire. Al proposito la Regione Emilia Romagna evidenzia che il Comune di Bologna e la Città Metropolitana, sebbene non soggetti, attualmente, alla procedura di infrazione per il superamento del valore limite giornaliero di PM10, né a quella per il superamento del valore limite annuale di NO2, sono aree in cui tali superamenti continuano a verificarsi e con buona probabilità, diverranno oggetto di procedure complementari sul PM10 e sull'NO2 in un futuro prossimo. Per tali motivi, sarebbe maggiormente rispondente agli obiettivi della DIR 2008/50/CE di tutela della qualità dell'aria e della salute dei cittadini, includere nei programmi di finanziamento tutti i Comuni nei quali si sono verificati superamenti per PM10 e NO2 nell'ultimo quinquennio o triennio. Questo non solo ai fini di evitare un eventuale ampliamento delle aree oggetto di

procedura di infrazione, ma soprattutto per non attuare trattamenti discriminatori in merito alla salute dei cittadini residenti in aree in cui si verificano sistematicamente superamenti dei valori limite di PM10 e NO2, ma che non sono oggetto di procedura d'infrazione.

**COMMENTO EMENDAMENTO
ART. 4 comma 4**

La proposta delle Regioni, approvata a maggioranza, è di eliminare l'art. 4 co. 4 in quanto si sovrappone ad una pianificazione di settore preesistente che disciplina la materia. Si osserva inoltre che la disposizione potrebbe determinare criticità sotto il profilo applicativo.

Si precisa che, sul punto, la Regione Piemonte si è espressa per il mantenimento della disposizione normativa ed ha pertanto richiesto di stralciare la proposta di emendamento all'articolo 4, co. 4 con la seguente motivazione:

“Con la proposta di emendamento si intende eliminare la possibilità per le Autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico di introdurre, tra i criteri per

l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico. A parere di questa Regione la vegetazione ripariale correttamente gestita e mantenuta fornisce un servizio utile anche alla prevenzione del rischio idrogeologico. Il Piano di gestione del distretto del fiume Po-2015 inserisce i Piani di gestione della vegetazione perifluviale all'interno della macrocategoria di azione KTM6 "Miglioramento delle condizioni idromorfologiche dei corpi idrici, diverse dalla continuità longitudinale". La Strategia europea sulle infrastrutture verdi (2013) riconosce il valore di tali elementi nella gestione del territorio sia come misura di adattamento al cambiamento climatico sia per la prevenzione dei rischi. La stessa Regione Piemonte è attiva sul tema della gestione sostenibile della fascia ripariale dei corsi d'acqua. In particolare sono stati avviati programmi di finanziamento di interventi di riqualificazione morfologica dei fiumi e dei laghi compatibili con la riduzione del rischio idraulico e il recupero della biodiversità anche attraverso la

	<i>gestione conservativa della vegetazione ripariale.”</i>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale</p> <p>1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell'ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale</p>

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per un massimo di 70 ore mensili pro capite. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli dirigenziali della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di

vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di dodici unità di personale in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel

settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici in ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico, unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, ivi compresi gli eventuali oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono

poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché' degli ulteriori interventi previsti all'articolo 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, un Commissario unico che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio

<p>dei ministri del 26 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al primo periodo.</p> <p>7. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a carico del quadro economico degli interventi. Con il medesimo procedimento di cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari."</p>	
<p>Art. 6</p>	<p>Art. 6</p>

<p style="text-align: center;">Pubblicità dei dati ambientali</p> <p>1. In attuazione delle previsioni della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, alle informazioni ambientali, i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e i concessionari di servizi pubblici pubblicano, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 40 del medesimo decreto legislativo, anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dai medesimi ai sensi della normativa vigente.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico</p>	<p style="text-align: center;">Pubblicità dei dati ambientali</p> <p style="text-align: center;">ABROGARE COMMENTO</p> <p>La proposta delle Regioni è di eliminare l'art. 6 "Pubblicità dei dati", in quanto gli obblighi di reportistica ivi definiti si sovrappongono a flussi informativi già esistenti e oggetto di reporting istituzionale, compreso quello verso ISPRA, normati da diverse leggi di settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano gli obblighi di reportistica ambientale già previsti dal dlgs 155/2010 in materia di qualità dell'aria e dal dlgs 152/2006 in materia di acque.</p>
---	--

dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblicano in rete le informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e

accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata una spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

<p>6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina</p> <p>1. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p>Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina</p> <p style="text-align: center;">COMMENTO</p> <p>Si propone di estendere l'incentivo per gli esercizi commerciali con attività di ristorazione per acquisto di distributori di acqua potabile</p>

a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per l'ottenimento del contributo nonché per la verifica dello svolgimento dell'attività di vendita per un periodo minimo di tre anni a pena di revoca del contributo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo

<p>parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</p> <p>1. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 11 le parole “entro il 15 ottobre 2019, ovvero, mediante</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8</p> <p>Proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189</p>

rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020";

b) al comma 13 le parole "entro il 15 ottobre 2019, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo corrispondente al valore delle prime cinque rate entro il 15 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti "entro il 15 gennaio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13,8 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo

<p>2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p> <p>3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 9 Entrata in vigore</p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.</p> <p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9 Entrata in vigore</p>

Roma, 15 novembre 2019